

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione denominata “**Città dei Sapori** tra Comuni d'Italia che presentano le caratteristiche di cui al successivo articolo 4.
2. L'associazione è disciplinata in ogni sua componente dal presente Statuto e svolge la propria attività nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il **regolamento** di attuazione del presente Statuto, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2 – DURATA E SEDE

1. L'associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede legale presso il Comune di Norcia via.....e la sede operativa presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali via del collegio Romano, 27 Roma

Art. 3 - FINALITA'

1. L'associazione, che opera senza finalità di lucro, persegue lo scopo principale di sviluppare il turismo e le produzioni tradizionali e specifiche dei territori tramite l'organizzazione, la promozione e la diffusione dei valori e delle cultura produttiva e gastronomica locale come bene culturale da salvaguardare.
2. A tal fine l'Associazione progetta, sviluppa e promuove una immagine unitaria dei propri territori nel mondo, attrae investimenti nelle attività tipiche e tradizionali, contribuisce a creare le opportunità economiche e commerciali per le imprese locali, progetta il miglioramento delle condizioni ambientali, promuove le attività scientifiche legate alla economia del turismo e dei beni culturali locali, promuove i modelli di gestione innovativi delle attività tipiche locali, realizza interscambi e trasferimenti delle tecnologie tradizionali anche a beneficio dei paesi in via di sviluppo, predispone le condizioni per internazionalizzare i territori e le imprese operative.

Art. 4 – ASSOCIATI

1. Possono essere iscritti all'Associazione i Comuni che ne facciano richiesta e che si caratterizzano per la presenza sul proprio territorio di prodotti/servizi specialistici identificativi del territorio medesimo.
2. La valutazione circa il possesso da parte dei Comuni dei requisiti di cui al comma precedente, è demandata al Consiglio Direttivo.
3. Gli Enti, i consorzi di imprese, le imprese individuali del turismo e delle attività ad esso collegate, che agiscono in una area omogenea caratterizzata dalla presenza di fattori tipici, tradizioni, nonché dalla medesima identità culturale, potranno richiedere ai Comuni l'iscrizione ad un apposito albo nazionale "**Attività del gusto e dei sapori**" tenuto e disciplinato dall'Associazione Città dei Sapori
4. Le modalità di iscrizione sono determinate da un apposito Regolamento di Attuazione del presente Statuto approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Tutti i soci sono obbligati a versare un contributo annuo, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, unitamente alle modalità di pagamento.

Art. 6 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite.

Art. 7 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, per il venire meno delle condizioni previste dal Regolamento di cui all'art. 4.

Art. 8 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Compiti e funzionamento dell'Associazione sono stabiliti dal Regolamento di Attuazione.

Art. 9 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si articola su due livelli: nazionale e regionale.
2. Il livello regionale è attivato solo nel caso in cui gli Associati della Regione siano in numero pari o superiore a cinque .

Art.10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati,
 - b) il Consiglio Direttivo,
 - c) la Consulta Regionale,
 - d) La Commissione Tecnica e Scientifica
 - e) il Collegio dei Proviviri,
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 –ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, dal Presidente su **mandato** del Consiglio Direttivo, con comunicazione da inoltrarsi tramite raccomandata **(...), fax o e-mail** almeno cinque giorni prima della riunione fissata.
2. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti tutti i soci.
3. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di **aprile**.
4. L'Assemblea **potrà altresì essere convocata ogni qualvolta** il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un quinto (1/5) dei soci.
5. E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
 - a. l'approvazione del bilancio d'esercizio;
 - b. l'approvazione del Regolamento di Attuazione dello Statuto.
6. **In prima convocazione l'Assemblea si riterrà validamente riunita alla presenza della maggioranza dei soci e le sue deliberazioni verranno ritenute valide previo voto favorevole della maggioranza dei presenti.**
7. **L'assemblea potrà riunirsi in seconda convocazione almeno una (1) ora dopo la prima convocazione e si riterrà validamente riunita alla presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci; le sue deliberazioni verranno ritenute valide previo voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

8. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei soci. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino più dei due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione con il voto favorevoli dei tanti soci, che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci. (...).

9. Ogni socio ha diritto a un voto.

10. In assemblea ordinaria e straordinaria, ogni socio può rappresentare un massimo di tre (3) soci, con relative deleghe.

11. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente.

12. Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante dell'Università di Perugia, come indicato all'art. 14, da un rappresentante del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e dai rappresentanti dei Comuni che hanno fatto parte del Comitato Promotore, e precisamente:

- a. Comune di Norcia (PG),
- b. Comune di Avola (SR),
- c. Comune di Capaccio – Paestum (SA),
- d. Comune di Cascia (PG),
- e. Comune di Cellino San Marco (BR),
- f. Comune di Modica (RG),
- g. Comune di Montefalco (PG),
- h. Comune di Pachino (SR),
- i. Comune di San Daniele del Friuli (UD),
- j. Comune di Savigno (BO)
- k. Comune di Sogliano al Rubicone (FO),
- l. Comune di Trevi (PG),
- m. Comune di Tropea (VV),
- n. Comune di Zibello (PR).

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente il Vice Presidente e nomina il Segretario.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti.

4. La carica del mandato è triennale.
5. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che in base allo statuto, o per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
6. In prima convocazione il Consiglio Direttivo si riterrà validamente riunito alla presenza della maggioranza dei consiglieri e le sue deliberazioni verranno ritenute valide previo voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in seconda convocazione almeno una (1) ora dopo la prima convocazione e si riterrà validamente riunito alla presenza di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; le sue deliberazioni verranno ritenute valide previo voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il verbale del Consiglio Direttivo sarà redatto dal Segretario.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente – o da chi lo sostituisce – tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure dietro domanda motivata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri.
10. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata (...), fax o e-mail.
11. Il Presidente rappresenta legalmente la associazione in tutti gli affari, pratiche o vertenze di qualunque genere presso qualsiasi autorità. Espleta altresì tutta l'attività di ordinaria amministrazione, compreso l'apertura di conti correnti e l'effettuazione di pagamenti. Presiede le Adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Art. 13 – CONSULTA REGIONALE

1. La Consulta Regionale, composta dai Soci di ogni regione, è l'Organo Consultivo del Consiglio Direttivo in ordine agli indirizzi di politica attiva dell'Associazione.
2. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno. Al termine di ogni riunione della Consulta viene elaborato un documento che sarà trasmesso al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – COMMISSIONE TECNICA E SCIENTIFICA

1. L'associazione "Città dei sapori" si avvale del contributo scientifico tecnico ed organizzativo dell'Università degli studi di Perugia la quale esprime i componenti della Commissione con un massimo di 6 membri nominati dei Presidi delle Facoltà di Economia, Agraria e Lettere.
2. La Commissione ha il compito di elaborare ed attuare attraverso un proprio organo tecnico il piano strategico triennale ed il piano esecutivo annuale finalizzato al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo che li approva.
3. Un componente designato dal Comitato scientifico fa parte di diritto del Consiglio direttivo.

Art. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto dai tre presidi delle Facoltà di Economia, Agraria e Lettere dell'Università degli Studi di Perugia o loro delegati.
2. Al Collegio saranno sottoposte tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e l'associazione o i suoi organi.
3. Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea (...), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori sono scelti fra persone esperte di amministrazione e redigono annualmente una relazione sul rendiconto dell'Associazione. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo ed esprimere il parere tecnico se richiesto.